

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 95/2001 della Commissione del 18 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 96/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 .....	3
Regolamento (CE) n. 97/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	4
Regolamento (CE) n. 98/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	7
Regolamento (CE) n. 99/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 .....	9
Regolamento (CE) n. 100/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 .....	10
Regolamento (CE) n. 101/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 .....	11
Regolamento (CE) n. 102/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 .....	12
Regolamento (CE) n. 103/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	13



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 104/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2830/2000 .....	14
Regolamento (CE) n. 105/2001 della Commissione, del 18 gennaio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli .....	15

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2001/49/CE:

- \* **Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 23 novembre 2000, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Bulgaria ad un programma comunitario nel quadro della politica audiovisiva della Comunità** 17

2001/50/CE:

- \* **Decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, per quanto riguarda la concessione di un aiuto finanziario ad un programma di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo industriale e degli affari negli Stati ACP** .....

2001/51/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)** .....

**Commissione**

2001/52/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, concernente l'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione nel settore viticolo [notificata con il numero C(2000) 2754]** .....

**Rettifiche**

- \* **Rettifica alla direttiva 95/48/CE della Commissione, del 20 settembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/21/CEE del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M<sub>1</sub> (GU L 233 del 30.9.1995)** .....
- \* **Rettifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000)** .....

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 95/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 gennaio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,9
	204	48,4
	624	165,6
	999	105,0
0707 00 05	052	120,7
	624	208,9
	628	150,8
	999	160,1
0709 90 70	052	111,6
	204	95,1
	999	103,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,3
	204	58,8
	212	42,1
	220	41,9
	624	36,8
	999	45,8
	999	45,8
0805 20 10	052	47,4
	204	97,3
	624	61,8
	999	68,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,1
	204	73,7
	624	72,2
	999	71,3
0805 30 10	052	57,6
	600	74,9
	999	66,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	86,7
	060	38,4
	400	86,7
	404	78,9
	720	110,8
	999	80,3
	999	80,3
0808 20 50	052	189,0
	400	86,6
	720	57,9
	999	111,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 96/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000<sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° febbraio 2001 supera il massimo di

cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° febbraio 2001 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,05.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 97/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	32,96	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	35,31
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	28,25	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	27,07
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	28,25	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	A00	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	A00	EUR/t	66,92	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	66,92	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	5,89
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	42,37	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	32,96	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	28,25	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	28,25	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	31,42	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	37,66
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	37,66
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	37,66
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	37,66
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	69,92
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	74,36	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	69,92
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	59,49	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	36,90
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	37,66	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	28,25
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	30,60	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	36,90
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	28,25
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	28,25
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	36,90
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	28,25
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	59,49	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	38,66
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	63,21	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	26,84
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	28,25

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 98/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	10,25
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	9,50
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	8,75
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	8,25
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	7,75
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	54,75
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	43,25
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 99/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 7,50 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 100/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 101/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 102/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 39,97 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 103/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 104/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2001****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2830/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2830/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2830/2000, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,45 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 5 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 105/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 gennaio 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per le arance, i limoni e le mele, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi. I tassi definitivi non possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del 50 %.

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2/2001, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 è fissata al 19 gennaio 2001.
2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 1 del 4.1.2001, pag. 3.

## ALLEGATO

Prodotto	Tasso definitivo della restituzione (EUR/t nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	18	100 %
Arance	34	96 %
Limoni	19	40 %
Mele	14	100 %

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE N. 4/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA  
del 23 novembre 2000**

**che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Bulgaria ad un programma comunitario nel quadro della politica audiovisiva della Comunità**

(2001/49/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 92 e 98,

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro <sup>(2)</sup>, relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Bulgaria può partecipare a programmi quadro comunitari, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni, in particolare nei settori audiovisivo e culturale.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto protocollo addizionale, le modalità e le condizioni per la partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1 devono essere decise dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Bulgaria partecipa al programma della Comunità europea Media II istituito dalle decisioni 95/563/CE <sup>(3)</sup> e 95/564/CE <sup>(4)</sup> conformemente alle modalità e alle condizioni di cui agli allegati I e II, che costituiscono parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

N. MIHAILOVA

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

<sup>(3)</sup> Decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma inteso a incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee [MÉDIA II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000)] (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25).

<sup>(4)</sup> Decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MÉDIA II — Formazione) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33).

## ALLEGATO I

**Modalità e condizioni per la partecipazione della Bulgaria al programma MEDIA II**

1. La Bulgaria partecipa a tutte le azioni del programma MEDIA II (in seguito denominato «il programma») a condizione che:
  - venga adottato un calendario per il completo allineamento della legislazione bulgara alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>(1)</sup>.Salvo diversa disposizione della presente decisione, la Bulgaria partecipa al programma conformemente agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze definiti nella decisione 95/563/CE e nella decisione 95/564/CE.
2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di istituzioni, organizzazioni e soggetti privati bulgari potenzialmente idonei sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i soggetti privati idonei della Comunità.
3. Ai sensi delle disposizioni delle decisioni su MEDIA II, la Bulgaria provvede a dotarsi delle strutture e dei meccanismi necessari a livello nazionale e prende tutte le opportune iniziative per garantire il coordinamento e l'organizzazione sul piano nazionale dell'attuazione del programma. In particolare, la Bulgaria si impegna a istituire uno sportello MEDIA in collaborazione con la Commissione europea.
4. La Bulgaria versa ogni anno un contributo finanziario al bilancio delle Comunità europee per coprire i costi relativi alla sua partecipazione al programma.

Le norme che disciplinano il contributo finanziario della Bulgaria sono quelle indicate nell'allegato II, che costituisce parte integrante della presente decisione. Il comitato di associazione è autorizzato ad adeguare il contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.
5. Gli Stati membri della Comunità fanno il possibile per agevolare la libera circolazione e la residenza di tutte le persone ammesse a beneficiare del programma che si spostano tra la Bulgaria e la Comunità per partecipare alle attività oggetto della presente decisione.
6. Fatte salve le competenze della Commissione europea e della Corte dei conti della Comunità in relazione al controllo e alla valutazione dei programmi, ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) e dell'articolo 6 (MEDIA II — Formazione), la partecipazione della Bulgaria al programma è oggetto di un controllo continuo e congiunto da parte della Bulgaria e della Commissione. La Bulgaria presenta alla Commissione le opportune relazioni e partecipa ad altre attività specifiche indicate a tal fine dalla Comunità.
7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 4 (MEDIA II — Formazione) e all'articolo 5 (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione), la Bulgaria è invitata a riunioni di coordinamento su qualsiasi aspetto relativo all'attuazione della presente decisione prima delle periodiche riunioni del comitato del programma. La Commissione informa la Bulgaria sui risultati di tali riunioni periodiche.
8. La Commissione e la Bulgaria si scambiano informazioni e provvedono a controllare regolarmente l'evoluzione del processo di allineamento legislativo nel settore audiovisivo, con particolare riferimento alla direttiva 89/552/CEE. Se del caso, la Bulgaria viene invitata a partecipare ai lavori del comitato di contatto istituito con la direttiva 97/36/CE.
9. La lingua da usare nelle domande, nei contratti, nelle relazioni da presentare e negli altri atti amministrativi relativi al programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.

---

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

## ALLEGATO II

**Contributo finanziario della Bulgaria a Media II**

1. Il contributo finanziario della Bulgaria coprirà:
  - il sostegno finanziario dato dal programma ai partecipanti bulgari,
  - il sostegno finanziario dato dal programma allo sportello MEDIA fino a concorrenza del 50 % del totale delle spese di esercizio,
  - i costi supplementari di carattere amministrativo connessi alla gestione del programma da parte della Commissione e derivanti dalla partecipazione della Bulgaria.

L'importo complessivo del sostegno finanziario erogato dal programma a favore dei beneficiari bulgari e dello sportello MEDIA in Bulgaria non può superare il contributo versato dalla Bulgaria, previa detrazione dei costi supplementari di carattere amministrativo.

2. Il contributo annuo a carico della Bulgaria per il 2000 è di 334 312 EUR. Di tale somma, 23 402 EUR (pari al 7 % del contributo totale di 334 312 EUR) copriranno i costi amministrativi supplementari connessi alla gestione del programma da parte della Commissione e derivanti dalla partecipazione della Bulgaria.
3. Il regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee vale in particolare per la gestione del contributo della Bulgaria.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà alla Bulgaria una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo alle spese ai sensi della decisione.

Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto corrente della Commissione in euro.

La Bulgaria verserà il proprio contributo alle spese annuali, a norma della presente decisione, in base alla richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio della richiesta stessa. In caso di ritardi nel pagamento del contributo, la Bulgaria dovrà pagare gli interessi sul saldo scoperto a decorrere dal termine di pagamento. Il tasso d'interesse sarà il tasso applicato dalla Banca centrale europea, nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in euro, maggiorato dell'1,5 %.

4. La Bulgaria pagherà i costi supplementari di carattere amministrativo di cui al paragrafo 2 facendo ricorso al bilancio nazionale.
5. Per il 2000, la Bulgaria pagherà 23 402 EUR facendo ricorso al suo bilancio nazionale (corrispondenti al 7 % dei costi amministrativi supplementari) e 310 910 EUR che attingerà dalla propria dotazione annuale PHARE secondo le normali procedure di programmazione.

---

**DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE  
del 15 dicembre 2000**

**per quanto riguarda la concessione di un aiuto finanziario ad un programma di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo industriale e degli affari negli Stati ACP**

(2001/50/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, e prorogata dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, e in particolare l'articolo 282 paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La quarta convenzione ACP-CE accorda un ruolo importante al settore privato nella ristrutturazione delle economie e in particolare nella creazione di posti di lavoro, nel miglioramento dei redditi e nell'integrazione delle economie degli Stati ACP nell'economia mondiale.
- (2) Un volume importante di fondi è stato assegnato al finanziamento degli investimenti, sia nel settore pubblico che privato, con la messa a disposizione di 1 825 milioni di EUR sotto forma di capitali di rischio nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES).
- (3) Il volume totale d'impegni finanziari sui capitali di rischio, per i due protocolli finanziari, ammonta alla data del 31 luglio 2000 a 1 312 milioni di EUR. A tale importo si aggiungono 190 milioni di EUR di prestiti approvati ed in attesa di firma. Tali due importi rappresentano 1 502 milioni di EUR cioè l'82,3 % dell'insieme delle risorse previste dalla convenzione per le operazioni di questo tipo e gestite dalla Banca europea di investimenti (BEI).
- (4) La Comunità, in particolare, ha adottato una nuova strategia per lo sviluppo del settore privato nei paesi in via di sviluppo che mette non soltanto l'accento sull'appoggio alle politiche di riforme macroeconomiche, ma anche sul sostegno da portare ai livelli intermedi e microeconomici.
- (5) Il Consiglio dei ministri ACP-CE considera come essenziale che gli strumenti e le iniziative attuali finanziate dall'8° FES non siano ostacolati dalla mancanza di risorse, in particolare per il finanziamento degli investimenti. Tuttavia, se il tasso attuale d'impegno si mantiene, le risorse finanziarie per le operazioni sui capitali di rischio nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE rischiano di essere interamente utilizzate prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e prima che le risorse della nuova facilità d'investimento diventino disponibili.
- (6) Il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato il 27 luglio 2000 la decisione n. 1/2000 sulle misure transitorie applicabili a partire dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE di Cotonou. Tale decisione è

stata presa tenendo conto della necessità di garantire la continuità della cooperazione finanziaria dello sviluppo.

- (7) Le risorse finanziarie disponibili in particolare per il settore privato dovrebbero essere rafforzate per impedire, a causa di un esaurimento dei fondi, un'interruzione dei flussi di finanziamento.
- (8) Circa 300 milioni di EUR, oltre all'importo di 1 825 milioni di EUR già programmato dalla BEI, potrebbero essere assorbiti per operazioni d'investimento negli Stati ACP nel corso dei prossimi tre anni. Queste risorse dovrebbero essere mobilitate per un programma di finanziamento degli investimenti che mirano a sostenere il settore privato in tutti gli Stati ACP.
- (9) Le operazioni di capitali di rischio che saranno finanziate ai sensi della presente decisione dovrebbero anche essere integrate da fondi significativi provenienti dal settore privato e dovrebbero mirare a contribuire al miglioramento delle capacità locali di gestione. Una parte dei fondi riservati alle operazioni sui capitali di rischio ai sensi della presente decisione dovrebbe essere utilizzata per sostenere lo sviluppo delle istituzioni finanziarie locali.
- (10) Il Consiglio dei ministri ACP-CE deciderà ulteriormente sul modo di utilizzare i fondi che torneranno al programma di finanziamento dopo che gli investimenti saranno stati rimborsati dai mutuatari,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le risorse programmabili non utilizzate dell'ottavo FES e degli altri fondi precedenti, come pure delle risorse non utilizzate del sesto e settimo FES per capitali di rischio e abbuoni di interessi possono essere utilizzate per finanziare, fino ad un limite massimo di 300 milioni di EUR, operazioni sui capitali di rischio negli Stati ACP secondo la seguente ripartizione:

- un importo massimo di 183 milioni di EUR che provengono dalle risorse programmabili non assegnate dell'8° FES per queste operazioni,
- un importo massimo di 55 milioni di EUR che provengono dalle risorse non utilizzate del 6° FES a titolo dei capitali di rischio, per queste operazioni, e
- un importo massimo di 62 milioni di EUR che provengono dalle risorse non utilizzate del 7° FES a titolo degli abbuoni di interessi, per queste operazioni.

Questi fondi saranno complementari rispetto alle risorse destinate per le operazioni sui capitali di rischio a titolo dell'8° FES e saranno gestiti dalla BEI.

*Articolo 2*

La BEI sarà invitata dalle istanze appropriate a gestire il programma di finanziamento e le operazioni condotte conformemente alle procedure attuali e ai criteri di finanziamento precisati nella quarta convenzione ACP-CE per l'utilizzo delle operazioni sui capitali di rischio.

Il Consiglio dei ministri ACP-CE deciderà ulteriormente sul modo in cui saranno utilizzati i fondi che riaffluiranno al programma di finanziamento, una volta che gli investimenti saranno stati rimborsati dai mutuatari.

Il programma di finanziamento terminerà tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE di Cotonou. Allo scadere di tale termine di tre mesi nessuna decisione di finanziamento potrà essere adattata dalla BEI.

*Articolo 3*

La Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000.

*Per il Consiglio dei ministri ACP-CE*

*Il Presidente*

D. GILLOT

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 20 dicembre 2000**  
**relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini**  
**(2001-2005)**

(2001/51/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il principio del pari trattamento tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un importante ruolo nel miglioramento della situazione delle donne.
- (2) Le esperienze acquisite con le azioni intraprese a livello comunitario hanno dimostrato che la promozione della parità tra donne e uomini richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente. L'esperienza ha altresì dimostrato che i lavori della Commissione in questo settore debbono essere proseguiti combinando l'integrazione (mainstreaming) e le azioni specifiche. Essa ha inoltre dimostrato l'importanza del ruolo degli uomini nel conseguimento della parità di genere.
- (3) La persistenza della discriminazione di ordine strutturale fondata sul sesso, la discriminazione duplice — e spesso multipla — che numerose donne subiscono, così come la persistenza dell'ineguaglianza tra i sessi giustificano il proseguimento e il rafforzamento dell'azione comunitaria in questo settore e l'adozione di nuovi metodi e approcci.
- (4) Nella risoluzione relativa alla relazione intermedia della Commissione sull'attuazione del programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) <sup>(5)</sup>, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta per un quinto programma d'azione.
- (5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 1999 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di un nuovo programma

d'azione volto a promuovere la parità tra donne e uomini.

- (6) La quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995 ha adottato una dichiarazione e una piattaforma d'azione in cui invita i governi, la comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese all'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e degli ostacoli alla parità tra donne e uomini. Il documento finale della riunione di follow-up e la valutazione effettuata in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 5-9 giugno 2000 a New York (Pechino + 5) hanno confermato la dichiarazione e la piattaforma d'azione e hanno rafforzato quest'ultima in taluni settori. Essi hanno altresì ribadito la necessità della piena e rapida attuazione della piattaforma d'azione.
- (7) La totalità degli Stati membri e dei paesi candidati hanno firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).
- (8) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha invitato la Commissione e gli Stati membri a favorire tutti gli aspetti della pari opportunità nelle politiche dell'occupazione, per esempio riducendo la segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini. Esso ha altresì definito obiettivi quantitativi intesi, tra l'altro, a portare il tasso di occupazione delle donne dall'attuale 51 % al 60 % entro il 2010.
- (9) Nella risoluzione del 29 giugno 2000 <sup>(6)</sup> il Consiglio ha messo in rilievo l'importanza di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare.
- (10) La nuova strategia quadro comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini abbraccia tutte le azioni della Comunità che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, mirano ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra donne e uomini. La presente decisione fornirà la struttura per le attività orizzontali e di coordinamento necessarie per assicurare la coerenza e sviluppare sinergie nell'ambito dell'attuazione della strategia quadro comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 16

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 28 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Parere espresso il 23 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

- (11) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nell'ambito della presente decisione con gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare con quelle inerenti ad una strategia coordinata per l'occupazione, alla politica sociale, al Fondo sociale europeo, all'istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù.
- (12) Le azioni intese a rafforzare la capacità dei soggetti chiave associati alla promozione della parità tra le donne e gli uomini debbono includere lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche tra le reti, compresa la rete delle commissioni parlamentari per le pari opportunità tra le donne e gli uomini degli Stati membri e del Parlamento europeo, così come la rete di esperti della Commissione. La promozione della sinergia tra i membri delle reti deve essere prioritaria.
- (13) Occorre che la Commissione e gli Stati membri si impegnino a far sì che tutti i testi, gli orientamenti e gli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del presente programma siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice ed accessibile.
- (14) Ai fini del successo di qualsiasi azione comunitaria è necessario che i risultati vengano controllati e valutati alla luce degli obiettivi.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale tra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall'altro, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo spazio economico europeo (EFTA/SEE). Occorre prevedere peraltro l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti addizionali secondo le procedure da concordare con tali paesi.
- (17) Nell'attuazione del presente programma rivestiranno particolare importanza i lavori svolti da altre organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione internazionale del lavoro e il Consiglio d'Europa.

- (18) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(2)</sup>.
- (19) Dato che gli obiettivi dell'azione comunitaria proposta, concernente la promozione della parità tra le donne e gli uomini non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo, fra l'altro, della necessità di partnership multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione in tutta la Comunità delle buone prassi, quest'ultima può adottare i provvedimenti secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Istituzione di un programma

La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, un programma di azione comunitaria, in seguito denominato «programma». Il programma è volto a promuovere la parità tra donne e uomini, in particolare assistendo e sostenendo la strategia quadro comunitaria.

#### Articolo 2

### Principi

1. Il programma costituisce uno degli strumenti necessari all'attuazione della strategia globale comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, che comprende tutte le politiche e azioni comunitarie volte a raggiungere la parità tra le donne e gli uomini, comprese le politiche volte all'integrazione orizzontale della dimensione di genere e le azioni specificatamente mirate alle donne.

2. Il programma coordina, sostiene e finanzia l'attuazione delle attività orizzontali nei settori di intervento della strategia quadro comunitaria in materia di parità tra le donne e gli uomini. I settori d'intervento sono: la vita economica, la parità di partecipazione e di rappresentazione, i diritti sociali, la vita civile, i ruoli e gli stereotipi legati al genere. Il principio della parità tra le donne e gli uomini nel processo di allargamento dell'Unione e la dimensione di genere nelle relazioni esterne della Comunità così come nelle politiche di cooperazione allo sviluppo devono essere presenti in tutti i settori di intervento della strategia quadro comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

## Articolo 3

**Obiettivi**

Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2 e tenendo conto, se del caso, delle attività legislative future gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- a) promuovere e diffondere i valori e le pratiche sui quali si basa la parità tra le donne e gli uomini;
- b) migliorare la comprensione delle questioni connesse alla parità tra gli uomini e le donne, compresa la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e la discriminazione multipla nei confronti delle donne, mediante un esame dell'efficacia delle politiche e delle pratiche, effettuandone un'analisi preliminare, seguendone l'attuazione e valutandone l'impatto;
- c) sviluppare la capacità dei soggetti di promuovere efficacemente la parità tra le donne e gli uomini, in particolare attraverso il sostegno allo scambio di informazioni e buone pratiche e al lavoro in rete a livello comunitario.

## Articolo 4

**Azioni comunitarie**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, sono effettuate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni comunitarie:

- a) sensibilizzazione, in primo luogo evidenziando la dimensione comunitaria della promozione della parità tra le donne e gli uomini e diffondendo i risultati del programma, segnatamente tramite pubblicazioni, campagne e manifestazioni;
- b) analisi dei fattori e delle politiche relativi alla parità tra le donne e gli uomini, attraverso la raccolta di dati statistici, lo svolgimento di studi, la valutazione dell'impatto di genere, l'impiego di strumenti e di meccanismi, lo sviluppo di indicatori e di metodologie e un'efficace diffusione dei risultati. Questa azione comprende altresì il controllo dell'attuazione e dell'applicazione della normativa comunitaria sulla parità attraverso una valutazione della legislazione e delle pratiche, al fine di accertarne l'impatto e l'efficacia;
- c) cooperazione transnazionale tra soggetti attraverso la promozione del lavoro in rete e dello scambio di esperienze a livello comunitario.

2. Le disposizioni relative all'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

## Articolo 5

**Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri**

1. La Commissione:

- a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma;
- b) procede ad uno scambio periodico di punti di vista con i membri del comitato di cui all'articolo 7, con i rappresentanti delle parti sociali a livello comunitario e con le organizzazioni non governative, sull'attuazione e sul monitoraggio del programma nonché sui relativi orientamenti politici. A tal fine, la Commissione mette le informazioni utili a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali. La Commissione informa il suddetto comitato in merito a tali punti di vista;
- c) promuove un partenariato e un dialogo attivi fra tutti coloro che partecipano al programma, in particolare al fine di favorire un approccio integrato e coordinato per la promozione della parità tra donne e uomini.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:

- a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti interessate;
- b) assicurare la diffusione dei risultati delle azioni condotte nell'ambito del presente programma;
- c) fornire un'informazione accessibile e assicurare una pubblicità e un seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal programma.

## Articolo 6

**Misure di attuazione**

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- b) il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma;
- c) il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;
- d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie azioni del programma;
- e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno;
- f) i criteri di controllo e di valutazione del programma e, in particolare, il rapporto costo-efficacia, nonché le modalità di divulgazione dei risultati.

2. Per qualsiasi altra questione, le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

*Articolo 7***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 8***Cooperazione con altri comitati**

Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure di cui all'articolo 9, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono a promuovere la parità tra donne e uomini. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra detto comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

*Articolo 9***Coerenza e complementarità**

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi e di strumenti adeguati, quali le valutazioni dell'impatto di genere, gli strumenti di controllo e i criteri di valutazione del rendimento, che consentano di coordinare le attività del presente programma con le attività che presentano un interesse particolare per l'avanzamento delle donne, segnatamente la ricerca, l'occupazione, la non discriminazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, la sanità, l'istruzione, la politica in materia di formazione e di gioventù, la cultura, la giustizia e gli affari interni, nonché il campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità (comprese le azioni comunitarie esterne nel settore dei diritti dell'uomo).

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nell'ambito del programma e le altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, come quelle sostenute dai programmi Daphne, STOP, PHARE e MEDA, dal programma quadro di ricerca, dal programma di lotta contro l'esclusione sociale, dall'agenda sociale e dal programma d'azione di lotta contro la discriminazione (2001-2006).

Il programma deve tener conto delle azioni specifiche a favore della parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di occupazione e di lavoro che la Comunità potrebbe attuare nell'ambito dei fondi strutturali, dell'iniziativa comunitaria EQUAL o delle misure di promozione della cooperazione per rafforzare la strategia dell'occupazione.

3. Gli Stati membri agevolano ed effettuano tutti gli sforzi possibili per garantire che le attività che rientrano nel programma siano coerenti e complementari con quelle realizzate a livello nazionale, regionale e locale.

*Articolo 10***Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia**

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) paesi EFTA/SEE, secondo le condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- c) Cipro, Malta e Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detti paesi.

*Articolo 11***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 2001-2005 è di 50 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 12***Controllo e valutazione**

1. La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma in cooperazione con il comitato di cui all'articolo 7.
2. La Commissione procede ad una valutazione di medio periodo e finale del programma, con l'assistenza di esperti indipendenti. La valutazione ha per oggetto la pertinenza, l'efficacia e il rapporto costo-efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3, nonché l'impatto del programma nel suo insieme.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni comunitarie.

3. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

4. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione di valutazione finale della strategia quadro comunitaria e del programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

5. I rapporti di valutazione di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano in quale misura i fondi sono stati messi a disposizione della Commissione, degli Stati membri, degli organismi pubblici e delle ONG.

*Articolo 13*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

É. GUIGOU

---

## ALLEGATO

## I. SETTORI D'INTERVENTO

Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, il programma può intervenire in uno o più tra i seguenti settori, nei limiti delle competenze che il trattato conferisce alla Comunità:

1) **Parità nella vita economica**

Questo settore riguarda le disparità che tuttora esistono tra le donne e gli uomini nel mercato del lavoro e i modi per combatterle. Le azioni consistono nell'accrescere il tasso di occupazione delle donne e nel ridurre il tasso di disoccupazione, come pure nell'agevolare una migliore articolazione tra vita professionale e vita familiare delle donne e degli uomini.

I temi della discriminazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro, compresa la discriminazione verticale (soffitto di vetro), e dei divari salariali tra i sessi che sono principalmente oggetto dei programmi comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 2, possono essere affrontati dal programma qualora si tratti di assicurare un approccio integrato dei vari settori da esso contemplati o di tipi di azioni che non sono finanziati dai suddetti programmi.

2) **Parità di partecipazione e di rappresentazione**

Questo settore riguarda la carente presenza femminile negli organi decisionali. Le azioni consistono nell'adottare strategie e strumenti volti a promuovere il ruolo delle donne nelle sfere decisionali del mondo politico, economico e sociale, a tutti i livelli, anche nei settori delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo (quali il ruolo e la partecipazione delle donne a missioni internazionali).

3) **Diritti sociali**

Le tematiche di genere saranno effettivamente inserite in tutte le politiche che hanno un impatto sulla vita quotidiana delle donne, come i trasporti, la sanità pubblica e la lotta contro la discriminazione fondata su altri motivi. Le azioni sono coordinate con quelle del programma di azione comunitarie di lotta contro la discriminazione e di altri programmi di azione comunitari pertinenti. Le azioni puntano a migliorare l'applicazione della normativa comunitaria, in specie in materia di protezione sociale e di congedo parentale, protezione della maternità e orario di lavoro, e a trovare i mezzi per articolare meglio la vita familiare con la vita professionale, stabilendo in particolare criteri di valutazione del rendimento relativi al miglioramento delle strutture di custodia dei bambini e di assistenza e cura per gli anziani.

4) **Vita civile**

Questo settore concerne il rispetto dei diritti umani delle donne. Le azioni promuovono il riconoscimento dei diritti umani delle donne, il rispetto del diritto alle pari opportunità e la lotta contro la violenza legata al sesso e la tratta delle donne.

5) **Ruoli e stereotipi di genere**

Questo settore riguarda gli stereotipi femminili e maschili e la necessità di modificare i comportamenti, le attitudini, le norme e i valori per tener conto dell'evoluzione dei ruoli delle donne e degli uomini nella società. Le azioni si riferiscono all'integrazione della parità tra le donne e gli uomini soprattutto nelle politiche relative all'istruzione, alla formazione, alla cultura, alla scienza, ai mass media, alla gioventù e allo sport.

## II. ACCESSO AL PROGRAMMA

Alle condizioni e secondo le modalità precisate nel presente allegato, l'accesso al programma è aperto all'insieme degli organismi e delle istituzioni pubblici e/o privati impegnati nella promozione della parità tra le donne e gli uomini, in particolare:

- a) Stati membri;
- b) autorità locali e regionali;
- c) organismi per la promozione della parità tra le donne e gli uomini;
- d) parti sociali;
- e) organizzazioni non governative;
- f) università e istituti di ricerca;
- g) uffici nazionali di statistica;
- h) mass media.

## III. TIPI DI AZIONE

Le seguenti azioni possono beneficiare di un sostegno del programma, in ambito transnazionale:

*Parte 1 — Sensibilizzazione*

1. L'organizzazione di conferenze, di seminari e di manifestazioni su scala europea.
2. L'organizzazione, negli Stati membri e nei paesi candidati a norma dell'articolo 10, di un grande evento europeo, a periodicità annuale, su un tema prioritario del programma.
3. L'organizzazione di campagne mediatiche e di manifestazioni europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni, nonché l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi compresa l'attribuzione di un premio annuale alle imprese che hanno promosso con successo la parità tra le donne e gli uomini, e a rafforzare la visibilità dei temi legati al genere.
4. La pubblicazione di materiali volti a diffondere i risultati del programma, in particolare la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone pratiche, un forum per lo scambio di idee, nonché una banca dati di partner potenziali che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionale, nonché link elettronici verso i siti web pertinenti negli Stati membri.
5. L'attuazione di iniziative transnazionali come, ad esempio, riunioni, seminari o campagne su temi particolari approvati su base annuale previa concertazione con il comitato di cui all'articolo 7. Lo scopo di tali attività è di sostenere e migliorare le sinergie tra le politiche nazionali in materia di parità tra le donne e gli uomini e di ottenere un valore aggiunto comunitario.
6. L'organizzazione di seminari e la diffusione di informazioni che siano attinenti e contribuiscano all'applicazione della normativa comunitaria in materia di parità tra le donne e gli uomini, riservando particolare attenzione ai bisogni e alle esigenze dei paesi candidati.

*Parte 2 — Analisi e valutazione*

1. Lo sviluppo e la diffusione di statistiche comparabili, suddivise per sesso e se possibile per età e di serie statistiche sulla situazione delle donne e degli uomini nei diversi settori d'azione.
2. Lo sviluppo e la diffusione di metodi e di indicatori che consentano di valutare l'efficacia delle politiche e delle prassi in materia di parità tra le donne e gli uomini (benchmarking).
3. La situazione delle donne sul mercato del lavoro, l'attuazione della legislazione in materia di parità negli Stati membri, l'influenza e l'impatto sulle donne e sugli uomini dei sistemi di sicurezza sociale e di tassazione e l'avanzamento delle donne nell'accesso ai livelli decisionali saranno oggetto di una apposita analisi, le cui conclusioni saranno diffuse.
4. La raccolta, la valutazione e la diffusione di informazioni e di esperienze aggiornate su iniziative, metodi e tecniche coronati da successo e correlate alle donne nei mass media, in particolare il superamento degli stereotipi di genere e la promozione della diffusione di immagini positive e diversificate delle donne e degli uomini nei mass media.
5. La pubblicazione di una relazione annuale sulla parità tra le donne e gli uomini nell'Unione, che descriva in particolare i progressi realizzati per il raggiungimento degli indicatori prefissati e valuti i risultati raggiunti.
6. La realizzazione e la diffusione di studi tematici sui settori target che comparino e raffrontino il modo di affrontare le tematiche negli Stati membri, tra di loro e nei paesi candidati.
7. Uno studio di fattibilità analizzerà i presupposti per la creazione di un istituto europeo per le questioni di genere.

In sede di attuazione di questa parte, la Commissione assicura in particolare la coerenza e la complementarità con le attività condotte da altri servizi della Commissione o dalle agenzie europee, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed il programma quadro comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché il centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

*Parte 3 — Rafforzamento delle capacità*

Le azioni seguenti possono beneficiare di un sostegno al fine di migliorare la capacità e l'efficacia degli attori specifici che partecipano alla promozione della parità tra le donne e gli uomini.

Le azioni di scambio transnazionali alle quali partecipano attori di almeno tre Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, esperienze e buone prassi. Tali azioni possono essere svolte da ONG o da parti sociali a livello europeo, nonché da reti transnazionali di autorità regionali o locali e di organizzazioni attive nella promozione della parità tra le donne e gli uomini.

Tali azioni possono comportare una comparazione dell'efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti, il trasferimento e l'applicazione delle buone prassi, gli scambi di personale, lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi, l'adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione dei risultati, della produzione di materiali destinati a rafforzare la visibilità e l'organizzazione di manifestazioni.

## IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

- Parte 1 Le azioni 2, 3 e 4 di questa parte sono attuate con bandi di gara aperti. Le azioni 5 e 6, che sono attuate sotto l'autorità degli Stati membri o da parte di organi attivi nel campo dell'uguaglianza, possono essere sovvenzionate mediante bandi di gara su base ristretta, indirizzati agli Stati membri.
- Parte 2 Questa parte è attuata dalla Commissione, di norma mediante bandi di gara. L'azione 1 è attuata secondo le pertinenti procedure Eurostat.
- Parte 3 La parte 3 è attuata mediante bandi di gara aperti organizzati dalla Commissione, la quale analizza le proposte in modo approfondito. Le azioni possono essere attuate da ONG o da parti sociali a livello europeo, da reti transnazionali di autorità regionali o locali o da reti transnazionali di organizzazioni attive nella promozione della parità tra le donne e gli uomini.

## V. ESECUZIONE DELLE AZIONI

1. Le azioni da realizzare possono essere finanziate tramite contratti di servizi sulla base di appalti pubblici o mediante sussidi provenienti dal finanziamento congiunto con altre fonti. In quest'ultimo caso il livello di assistenza finanziaria ad opera della Commissione non può superare, in linea generale, l'80 % della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
  2. In sede di esecuzione del programma, la Commissione può avere necessità di dotarsi di risorse supplementari, compreso il ricorso ad esperti. Questa dotazione è decisa nell'ambito della valutazione dell'attribuzione delle risorse correnti.
  3. In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo delle azioni.
  4. La Commissione può inoltre intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e divulgazione. Può inoltre svolgere studi di valutazione e organizzare seminari, convegni o altre riunioni di esperti.
  5. La Commissione prepara piani di lavoro annuali in cui si definiscono le priorità e le azioni da intraprendere. Inoltre, essa specifica le disposizioni e i criteri da applicarsi all'atto di selezionare e finanziare le azioni nell'ambito del programma. A tal fine richiede il parere del comitato di cui all'articolo 7.
  6. Le azioni intraprese rispetteranno pienamente i principi della protezione dei dati.
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2000

concernente l'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione nel settore viticolo

[notificata con il numero C(2000) 2754]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2001/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato e dopo aver preso visione di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

### I

#### PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 3 febbraio 1999, protocollata l'8 febbraio 1999, le autorità francesi hanno notificato un regime di aiuti concernente l'adattamento del vigneto delle Charentes. Richieste di informazioni complementari sono state inviate il 18 marzo e il 14 luglio 1999. Le autorità francesi hanno risposto con lettere del 6 maggio e del 28 luglio 1999.
- (2) La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto in questione con lettera n. SG (99) D/8176, del 15 ottobre 1999. L'avvio di detta procedura riguardava soltanto tre delle quattro misure inizialmente notificate dalle autorità francesi. Infatti, in merito alla misura intitolata «Complementi al premio di estirpazione» la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione.
- (3) La decisione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>. La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le eventuali loro osservazioni sugli aiuti in questione. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo da parte di terzi. Le autorità francesi hanno inviato le loro osservazioni con lettera del 13 dicembre 1999.

- (4) Le autorità francesi hanno promulgato, senza informarne la Commissione e senza attendere la conclusione del procedimento d'esame, due decreti — il 12 marzo 1999 e il 6 aprile 2000 — relativi alle condizioni di attribuzione dell'aiuto al miglioramento delle varietà di viti di aziende viticole nella regione delimitata «Cognac» per le campagne 1998-1999 e 1999-2000, rispettivamente <sup>(2)</sup>. La Commissione si è ancora rivolta alle autorità francesi, con lettera del direttore generale aggiunto della DG Agricoltura in data 31 maggio 2000, chiedendo loro se la misura «complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti» era stata effettivamente posta in vigore. In tale lettera veniva rammentato l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che prevede che lo Stato membro interessato non possa dare esecuzione alle misure d'aiuto di Stato nonché il principio del recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune. Le autorità francesi hanno inviato i testi legislativi succitati con lettera del 28 giugno 2000, confermando così implicitamente di avere posto in essere la misura.

### II

#### DESCRIZIONE

- (5) Il regime prospettato persegue il riorientamento del vigneto delle Charentes, attualmente destinato alla produzione di cognac, verso la produzione di altri vini «vins de pays» («vini tipici»). Il regime è una conseguenza della crisi del settore che causa un considerevole accumulo di scorte.
- (6) Tale riorientamento è incentrato su quattro misure destinate a promuovere la produzione di vini rispondenti alla domanda dei consumatori e a ridurre i volumi di produzione di cognac.

<sup>(1)</sup> GU C 359 dell'11.12.1999, pag. 7.

<sup>(2)</sup> JORF (Gazzetta ufficiale Repubblica francese) dell'11.4.1999 e del 23.4.2000.

### Complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di vini

L'obiettivo dell'aiuto consiste nel miglioramento qualitativo del vigneto. La misura si prefigge di incoraggiare i produttori di cognac a riconvertirsi nella produzione di «vins de pays» incentivando l'utilizzazione di certi vitigni<sup>(1)</sup>. La misura riguarderebbe soltanto 1 000 ha di vigneto.

Gli stanziamenti previsti ammontano a 10 000 000 FRF (1 524 000 EUR) erogati nella forma di un versamento complementare di 10 000 FRF/ha (1 524 EUR/ha) ai viticoltori che possono già fruire dell'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà.

L'aiuto sarà corrisposto per un anno; le autorità francesi hanno infatti precisato che esso potrà diventare pluriennale solo dopo la valutazione della misura, che avverrà dopo un anno dalla sua instaurazione.

Il livello degli aiuti sarebbe il seguente:

- 24 000 FRF/ha per un viticoltore che consegna la totalità della sua produzione ad un'associazione di produttori di commercializzazione oppure a cantine cooperative (cantine sociali) aderenti ad associazioni di produttori di commercializzazione; il complemento d'aiuto farebbe ammontare a 34 000 FRF/ha il totale dell'aiuto,
- 22 000 FRF/ha per un viticoltore che consegna parte della sua produzione ad una cantina cooperativa aderente ad una associazione di produttori riconosciuta come associazione di commercializzazione oppure che consegna parte della sua produzione ad una associazione di produttori riconosciuta come associazione di commercializzazione o aderente ad una associazione di produttori o aderente ad una associazione di ristrutturazione del vigneto; il complemento d'aiuto farebbe ammontare a 32 000 FRF/ha il totale dell'aiuto,
- 10 000 FRF/ha in tutti gli altri casi; il complemento d'aiuto farebbe ammontare a 20 000 FRF/ha il totale dell'aiuto.

### Assistenza tecnica ai produttori

Si tratta di una misura d'accompagnamento della precedente, intesa ad aiutare i viticoltori a concepire differenzialmente il loro modo di produzione, mediante un programma di animazione e di formazione sulla riconversione del vigneto. Questo programma consisterebbe nell'organizzare e vivacizzare riunioni di informazione, nel distribuire opuscoli illustrativi e nell'offrire consulenze, avvalendosi dell'assistenza di tecnici, sui vari metodi di coltivazione e di vinificazione. I fondi previsti ammontano a 5 000 000 FRF (762 000 EUR).

<sup>(1)</sup> Arriloba B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Chardonnay B, Chasan B, Chenin B, Cot N, Gamay N à jus blanc, Merlot N e Sauvignon B.

### Promozione del cognac

Si tratta di misure destinate a contenere la perdita di sbocchi del cognac ricorrendo ad azioni promozionali a favore di quest'ultimo. Queste azioni prevedono l'organizzazione di fiere e mostre, iniziative nel settore delle pubbliche relazioni e campagne pubblicitarie. Esse si svolgeranno essenzialmente in paesi terzi, in particolare dell'Asia e dell'America. I fondi previsti ammontano a 5 000 000 FRF (762 000 EUR) per il 1999.

### Complementi al premio di estirpazione

Si tratta di misure con carattere strutturale volte a ridurre le capacità di produzione di cognac della regione delle Charentes.

- (7) Per quanto concerne il complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti, la Commissione ha considerato, al momento dell'avvio della procedura di esame delle misure notificate, che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2253/88 del Consiglio<sup>(3)</sup>, vieta ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici viticole a partire dal 1° settembre 1988, fuorché gli aiuti rispondenti a criteri che dovranno, in particolare, permettere di conseguire l'obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza conseguente aumento della produzione. Saranno quindi ammesse solo le varietà di viti miglioratrici che non abbiano una produttività elevata nella zona in causa. Le varietà comunicate alla Commissione dalle autorità francesi presentano tali caratteristiche. Inoltre, l'importo totale dell'aiuto non supererebbe il massimale previsto dal regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione<sup>(4)</sup> che prevede che l'importo dell'aiuto per ettaro di vigneto piantato non possa superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto, che possono essere stabiliti forfaitariamente in ciascuna regione, segnatamente in base alle caratteristiche geomorfologiche.

- (8) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(5)</sup> (OCM) contiene disposizioni riguardanti l'abbandono di superfici viticole e la ristrutturazione e la riconversione nel settore. Poiché il programma presentato dalle autorità francesi è volto alla soluzione a lungo termine del problema della produzione viticola nella regione delle Charentes, le misure previste dovrebbero tener conto dei nuovi orientamenti dell'OCM. Il regolamento suddetto istituisce un regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti allo scopo di adeguare la produzione alla domanda del mercato. Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 27.3.1987.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 26.7.1988.

<sup>(4)</sup> GU L 264 del 12.9.1989.

<sup>(5)</sup> GU L 179 del 14.7.1999.

- 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo<sup>(1)</sup>, prevede, conformemente all'articolo 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale produttivo a seguito dell'applicazione delle misure di riconversione. Dalle informazioni trasmesse risulta che la riconversione comportava la produzione di nuovi «vins de pays» e pertanto un aumento della produzione globale. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che l'impianto di vigneti con varietà come uve da vino è vietato fino al 31 luglio 2010. La Commissione ha quindi dovuto concludere che uno degli obiettivi del legislatore, nell'elaborare la nuova OCM, sia stato quello di prevenire l'incremento della produzione viticola.
- (9) Secondo le autorità francesi, la produzione supplementare di «vins de pays» causata dalla riconversione varietale (1-1,5 milioni di hl) dovrebbe essere riassorbita dal mercato dei «vins de pays», in crescita costante in Francia dal 1988 in poi. Altre informazioni provenienti anch'esse dalla Francia — in particolare la relazione dell'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) n. 65, del 7 luglio 1999 — tracciano invece un quadro meno ottimistico per quanto riguarda la vendita dei «vins de pays». Infatti, se è vero che le vendite di questi vini hanno registrato un aumento del 9 % nel periodo 1994-98, è peraltro vero che, negli ultimi 2 anni, esse hanno subito un rallentamento.
- (10) Pur ammettendo che la riconversione varietale del vigneto delle Charentes presenti il vantaggio di ridurre la produzione di vini ormai privi di sbocchi, la Commissione ha ritenuto che il conseguente aumento della produzione dei «vins de pays» in Francia si discosti dai principi contenuti nella nuova OCM vitivinicola e possa dar luogo a distorsioni di concorrenza su un mercato viticolo che non sembra mostrare alcun segno di crescita. Si è dovuto infatti prendere in considerazione il fatto che i vini prodotti a seguito della riconversione di questo vigneto finirebbero sul normale mercato vinicolo, mentre ora essi hanno, per definizione, altre destinazioni al di fuori di tale mercato. Di conseguenza, la riconversione generalizzata del vigneto delle Charentes rischierebbe di spostare il problema verso altri mercati, poiché essa si tradurrebbe in un netto aumento della produzione di vini immessi sul mercato, il che sarebbe contrario agli obiettivi della nuova OCM.
- (11) Pertanto, tenuto conto del fatto che le autorità francesi non hanno emanato disposizioni per l'adeguamento della misura alle nuove esigenze nel settore, disposizioni che prevedano, in particolare, che la riconversione del vigneto delle Charentes sia affiancata da una sostanziale riduzione delle superfici di produzione e delle rese, la Commissione ha dovuto esprimere dubbi in merito alla compatibilità di detta misura con le nuove esigenze a livello comunitario.
- (12) Per quanto concerne l'assistenza tecnica ai produttori, la Commissione ha ritenuto che questa misura sia assimilabile ad un aiuto alla formazione degli agricoltori inteso a migliorarne le qualifiche tecniche e che possa così contribuire ad uno sviluppo del settore viticolo senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Trattandosi quindi di una misura d'accompagnamento a quella precedente, la Commissione ha deciso di non pronunciarsi su di essa sino a quando non verrà approvata la precedente.
- (13) Per quanto riguarda la misura consistente nella promozione del cognac, la Commissione, pur constatando che le azioni previste, considerate singolarmente, sono conformi agli orientamenti comunitari, ha deciso di esaminarla tenendo presente anche le misure analoghe autorizzate in passato. Infatti, nel 1998 la Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto a favore del Bureau National Interprofessionnel du Cognac per azioni promozionali previste sull'arco di quattro anni<sup>(2)</sup>. La Commissione si è chiesta se il nuovo stanziamento destinato ad azioni promozionali a favore del cognac non potesse tradursi in una distorsione cumulata della concorrenza a danno di altri produttori comunitari di acquaviti. La Commissione non poteva quindi autorizzare la concessione di tale aiuto senza aver previamente preso conoscenza delle argomentazioni delle autorità francesi in merito al nesso esistente fra l'aiuto già autorizzato e quello notificato nonché delle procedure previste per evitare distorsioni eccessive della concorrenza a scapito di altri produttori comunitari.
- (14) Per contro, la Commissione ha ritenuto, al momento dell'apertura della procedura, che la misura consistente in un complemento al premio di estirpazione fosse conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza. L'avvio della procedura d'esame non concerne quindi questa quarta misura.
- (15) La Commissione ha quindi ritenuto che le misure consistenti in un complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti, nell'assistenza tecnica ai produttori nonché nella promozione del cognac comportassero un vantaggio per i produttori del settore viticolo. Di conseguenza tali aiuti non sarebbero, in linea di principio, compatibili con il mercato comune, a meno che nei loro riguardi si potesse invocare una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Basandosi sulle informazioni a sua disposizione, la Commissione non ha potuto esprimersi favorevolmente circa la compatibilità di tali misure. La Commissione ha quindi ritenuto necessario avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

## III

## OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

- (16) Con lettera del 13 dicembre 1999, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 (del trattato) in ordine all'aiuto notificato.

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 16.6.2000.

<sup>(2)</sup> Aiuto di Stato n. N 327/98. Lettera alla Francia n. SG(98)D/6737 del 4 agosto 1998.

- (17) Per quanto concerne la misura «complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti», le autorità francesi dichiarano che il suo obiettivo è quello di ridurre il potenziale di produzione nella regione tramite la limitazione delle rese. Le rese attualmente constatate si situano mediamente a circa 150 hl/ha di superficie viticola in produzione e la riconversione in «vin de pays» dovrebbe ridurre la resa media dei vigneti riconvertiti a circa 90 hl/ha.
- (18) Secondo le autorità francesi tale riconversione consentirebbe anche di orientare parte del vigneto verso il mercato, tenuto conto del fatto che i vini attualmente derivanti dal vigneto delle Charentes non presentano le caratteristiche qualitative richieste per poterli smerciare sul mercato. Ciò consentirebbe inoltre di ridurre in seguito i volumi consegnabili alla distillazione obbligatoria dei vitigni a duplice destinazione e quindi le spese a carico del FEAOG a tale titolo.
- (19) Le autorità francesi ritengono che poiché la misura concerne soltanto 1 000 ha da riconvertire occorrerà eventualmente intensificare lo sforzo di riconversione, in particolare nel quadro dell'attuazione del regime previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Esse aggiungono che tale regolamento, che prevede il divieto di nuovi impianti di viti ed instaura un regime di riconversione dei vigneti, sarebbe inoltre rispettato poiché le misure notificate non prevedono di estendere il vigneto delle Charentes, ma di contribuire al suo adattamento al mercato favorendo l'abbandono a pari titolo mediante la riconversione dei vigneti esistenti (1 000 ha).
- (20) Le autorità francesi contestano le stime fatte dalla Commissione dei volumi di «vins de pays» commercializzabili, che ammontano a 1,5 milioni di hl. La riconversione dovrebbe condurre ad una diminuzione di 150 000 hl di vini da tavola e alla produzione, differita di tre anni, da 80 000 a 90 000 hl di «vins de pays». Secondo le autorità francesi il mercato dei «vins de pays», molto dinamico a loro avviso, è in grado di continuare ad espandersi sul mercato mondiale. I volumi riconosciuti sarebbero dunque aumentati considerevolmente in questi ultimi anni passando da 7 milioni di hl nel 1996 ad oltre 10 milioni di hl nel 1997 e nel 1998, nonostante un calo del raccolto dovuto alle condizioni meteorologiche delle due ultime campagne. L'incremento meno forte constatato nel 1998/1999 cui fa riferimento la Commissione al momento dell'apertura della procedura di esame, non potrebbe essere interpretato come una contrazione della domanda in quanto i prezzi dei «vins de pays» hanno fatto registrare un sensibile rialzo nel corso di tale campagna: + 14 % per i vini rossi (sino a + 20 % per i «vins de cépage») e + 11 % per i vini

bianchi (sino a + 16 % per i «vins de cépage»). Le autorità francesi ritengono quindi che la misura non conduca ad un aumento netto della produzione di vino sul mercato, ma ad un adattamento al mercato di questa regione viticola, di cui il vino è uno sbocco consacrato dalla regolamentazione comunitaria.

- (21) Per quanto riguarda la misura «promozione del cognac», le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione di aver deciso di non dare esecuzione a questa misura e di ritirare la relativa notifica, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE <sup>(1)</sup>.

## IV

## VALUTAZIONE

- (22) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (23) L'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti vitivinicoli.
- (24) Per quanto concerne le misure «complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti» e «assistenza tecnica», esse comportano un vantaggio per certi produttori, vantaggio di cui non possono beneficiare altri produttori. Di conseguenza, queste misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel senso succitato e pertanto esse corrispondono alla definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (25) Risulta che detti aiuti possono incidere sugli scambi tra Stati membri in quanto favoriscono la produzione nazionale a scapito di quella degli altri Stati membri. Infatti, il settore viticolo è particolarmente aperto alla concorrenza a livello comunitario, in particolare in Francia, e quindi molto sensibile a qualsiasi provvedimento a favore della produzione in qualche Stato membro.
- (26) Nella seguente tabella è illustrato il livello degli scambi commerciali tra la Francia e gli altri Stati membri per quanto concerne i prodotti vitivinicoli:

## Vino - Totale

	1999/2000	UE-15	França
Produzione utilizzabile		168 076 000 hl	54 271 000 hl
Esportazioni verso paesi UE-15		—	15 500 000 hl
Importazioni da paesi UE-15		—	5 700 000 hl

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- (27) Al principio di incompatibilità enunciato all'articolo 87, paragrafo 1, vengono tuttavia ammesse eccezioni.
- (28) Le deroghe a questa incompatibilità previste all'articolo 87, paragrafo 2, non sono manifestamente applicabili nel caso in esame e invero esse non sono state invocate neppure dalle autorità francesi.
- (29) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato devono essere interpretate in senso stretto nell'esaminare qualsiasi programma d'aiuto a finalità regionale o settoriale oppure in ogni singolo caso di applicazione di regimi d'aiuto generali. In particolare, l'applicabilità di queste deroghe può essere riconosciuta solo nel caso in cui la Commissione possa accertare che l'aiuto sia necessario per l'attuazione di uno degli obiettivi in causa. Concedere il beneficio delle suddette deroghe nel caso di aiuti che non implicino una tale contropartita equivarrebbe a permettere l'alterazione delle condizioni degli scambi tra Stati membri e distorsioni di concorrenza prive di giustificazione nei confronti dell'interesse comune nonché, correlativamente, indebiti vantaggi per gli operatori di certi Stati membri.
- (30) La Commissione ritiene che gli aiuti in causa non siano destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Essi non sono destinati neppure a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Gli aiuti in causa non sono neppure destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (31) L'unica deroga che potrebbe essere presa in considerazione per il caso in esame è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

#### **Complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti**

- (32) Per quanto riguarda questo provvedimento, la Commissione è già giunta alla conclusione, all'apertura della procedura d'esame, che le varietà di viti previste dalle autorità francesi possiedono, in linea di massima, le caratteristiche contemplate dalla normativa comunitaria (cfr. «descrizione», considerando 7).
- (33) La Commissione ha pertanto concluso che il provvedimento è conforme al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89 che prevede che l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di vigneto piantato non

può superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto (considerando 7).

- (34) La Commissione ha tuttavia constatato che l'OCM vitivinicola istituita dal regolamento (CEE) n. 822/87 prevede il divieto di ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici viticole a partire dal 1° settembre 1988, fuorché gli aiuti rispondenti a criteri che dovranno, in particolare, permettere di conseguire l'obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza conseguente aumento della produzione (considerando 8).
- (35) La Commissione ha concluso inoltre che l'eventuale aumento della produzione dei «vins de pays» in Francia si discosta dai principi contenuti nell'attuale organizzazione comune del mercato ed è tale da creare distorsioni di concorrenza su un mercato vitivinicolo che non presenterebbe segni di crescita (considerando 10).
- (36) Tenuto conto di ciò e del fatto che le autorità francesi non hanno emanato disposizioni per adeguare il provvedimento alle nuove esigenze del settore che prevedano, in particolare che la riconversione del vigneto delle Charentes sia accompagnata da una sostanziale riduzione delle superfici destinate alla produzione e delle rese, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità di tale misura con le nuove esigenze a livello comunitario (considerando 11).

*La riduzione del potenziale di produzione: la riduzione delle rese*

- (37) Le autorità francesi spiegano che l'obiettivo della misura è proprio quello di ridurre il potenziale di produzione e di limitare la resa, il che dovrebbe ridurre la resa media dei vigneti riconvertiti da 150 a circa 90 hl/ha. Inoltre, questa riconversione consentirebbe di orientare la produzione viticola verso il mercato e di ridurre in seguito i volumi consegnabili alla distillazione obbligatoria dei vitigni a duplice destinazione, il che comporterebbe una riduzione delle spese a carico del FEOG, a tale titolo.
- (38) La Commissione fa propria la conclusione delle autorità francesi per quanto concerne la riduzione considerevole del potenziale produttivo derivante dalla riconversione verso altri vitigni. Comunque, il problema della riduzione delle rese non deve essere analizzato unicamente in termini di risultati ottenuti con una riconversione varietale, ma anche in termini di diminuzione della capacità delle rese dei vitigni destinati alla produzione del cognac. In questo senso, i dati inviati dalle autorità francesi alla Commissione con lettera del 30 maggio 2000 in merito al regime della regione delle Charentes nel quadro dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, indicano una forte progressione delle rese dei vitigni della varietà «ugni-blanc», destinati alla produzione di cognac, che passa da 80 hl/ha nel 1976 a 120 hl/ha di oggi<sup>(1)</sup>. La Commissione ritiene che la

<sup>(1)</sup> Quest'ultima cifra differisce da quella fornita dalle autorità francesi nella loro lettera del 13 dicembre 1999.

riduzione delle rese dovrebbe riguardare anche la varietà «ugni-blanc», destinata alla produzione di cognac, che è all'origine della produzione eccedentaria nella regione. I dati forniti dalle autorità francesi indicano che esiste un margine di manovra sufficiente per poter prospettare una riduzione di questo tipo. La sola riduzione conseguente alla riconversione varietale non può quindi essere considerata dalla Commissione come una riduzione sufficiente.

#### *La riduzione delle superfici di produzione*

- (39) Le autorità francesi ritengono che la riduzione delle superfici di produzione sia avviata tramite il provvedimento dell'abbandono definitivo in misura uguale del provvedimento della riconversione dei vigneti esistenti. Le autorità francesi aggiungono che, poiché la misura riguarda soltanto 1 000 ha da riconvertire, occorrerà eventualmente proseguire lo sforzo di riconversione nel quadro dell'attuazione del regime previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Esse asseriscono inoltre che detto regolamento, che prevede il divieto di nuovi impianti di superfici viticole ed instaura un regime di riconversione dei vigneti, sarebbe rispettato in quanto le misure notificate non prevedono di estendere il vigneto delle Charentes, ma di contribuire al suo adeguamento al mercato favorendo l'abbandono definitivo.
- (40) La Commissione condivide l'opinione delle autorità francesi circa l'utilità dell'abbandono definitivo come mezzo per favorire l'adattamento del vigneto delle Charentes al mercato. Tuttavia, essa non può non constatare che, in considerazione del fatto che l'estirpazione è una misura di carattere facoltativo, a priori non vi è alcuna garanzia che una ristrutturazione di 1 000 ha venga accompagnata dall'estirpazione di una superficie equivalente. Inoltre, il fatto che già in passato le autorità francesi abbiano esse stesse stimato in termini quantitativi la necessità di ridurre la superficie produttiva totale della regione (stimata a  $\pm$  80 000 ha) del 15-20 % (12 000-16 000 ha) dimostra che la semplice applicazione di questa misura non contribuirà granché ad una soluzione soddisfacente per la regione interessata. Le autorità francesi sono consapevoli di questo fatto e lo riconoscono proponendo di proseguire la riconversione nel quadro della nuova OCM vitivinicola.

#### *L'adattamento della produzione alla domanda*

- (41) L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1493/1999 prevede effettivamente, al paragrafo 1, che è istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Al paragrafo 2, esso prevede che il regime abbia per obiettivo di adeguare la produzione alla domanda

del mercato. Le autorità francesi hanno cercato di dimostrare che quest'ultima condizione è rispettata.

- (42) Le autorità francesi contestano innanzitutto le stime fatte dalla Commissione in merito ai volumi di «vins de pays» che possono essere immessi sul mercato: la Commissione li stima pari a 1,5 milioni di hl. Pertanto, il dispositivo di riconversione dovrebbe condurre ad una diminuzione di 150 000 hl di vini da tavola nonché alla produzione, differita di tre anni, di 80 000-90 000 hl di «vins de pays».
- (43) Inoltre, secondo le autorità francesi e contrariamente a quanto asserito dalla Commissione nel considerando 9, il mercato dei «vins de pays» potrebbe benissimo proseguire la sua espansione sul mercato mondiale (considerando 20). I volumi riconosciuti sarebbero quindi aumentati sensibilmente in questi ultimi anni nonostante una diminuzione del raccolto dovuta alle condizioni meteorologiche delle due ultime campagne. L'incremento minore constatato nel 1998/1999 non potrebbe essere interpretato come una contrazione della domanda, in quanto i prezzi dei «vins de pays» hanno fatto registrare un sensibile aumento in questa campagna: + 14 % per i «vins de pays» rossi (sino a + 20 % per i «vins de cépage»), e + 11 % per i «vins de pays» bianchi (sino a + 16 % per i «vins de cépage»).
- (44) Informazioni successive all'apertura della procedura di esame e provenienti anch'esse dall'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) <sup>(1)</sup>, indicano che, per quanto concerne i «vins de pays», il prezzo medio ponderato a venti settimane della campagna 1999/2000 dei «vins de pays» rossi e rosati era inferiore del 5 % rispetto alla campagna precedente (7 % per i «vins de pays» rossi con menzione del vitigno e 5 % per i rosati con menzione del vitigno) e in regresso dell'8 % per i «vins de pays» bianchi (10 % per i «vins de pays» bianchi con menzione del vitigno). Queste informazioni, che devono certamente essere utilizzate con prudenza, non concordano con le tesi delle autorità francesi secondo cui il mercato dei «vins de pays» è in costante espansione.
- (45) Alla luce dei dati di cui dispone e in mancanza di un'analisi sull'impatto reale di una tale misura in termini di mercato, la Commissione continua a nutrire dubbi circa la capacità del mercato di assorbire nuove quantità di «vins de pays» che verrebbero prodotte a seguito della riconversione varietale nella regione delle Charentes.

#### *Le distorsioni di concorrenza*

- (46) Di conseguenza la Commissione, pur tenendo presente che la misura si prefigge una riconversione del settore con effetti a lungo termine, deve confermare la conclusione che essa ha tratto all'apertura della procedura d'esame, secondo cui l'aumento della produzione dei «vins de pays» in Francia è contrario ai principi contenuti nella nuova OCM vitivinicola e sarebbe tale da creare distorsioni di concorrenza su un mercato viticolo che non presenterebbe segni di espansione incontestabili. La Commissione permane pertanto nell'avviso che il fatto che i vini risultanti dalla riconversione di questo vigneto

<sup>(1)</sup> Rapporto n. 70 del 2 febbraio 2000.

finirebbero sul mercato normale del vino, mentre attualmente essi hanno, per definizione, altre destinazioni al di fuori di questo mercato, rischierebbe considerevolmente di spostare il problema verso altri mercati/zona provocando al contempo un aumento netto della produzione di vini offerti sul mercato, il che sarebbe contrario agli obiettivi della nuova OCM.

(47) La Commissione tiene a sottolineare che questa conclusione si applica anche nel caso della precedente OCM vitivinicola in cui è ugualmente previsto il principio di non aumentare la produzione.

(48) La Commissione ritiene che la misura cui le autorità francesi hanno dato esecuzione sia tale da provocare considerevoli distorsioni di concorrenza in un settore in cui l'aumento della produzione è particolarmente sorvegliato e che così i problemi esistenti nella regione delle Charentes vengano spostati verso altre regioni comunitarie. Essa ritiene conseguentemente che soltanto le misure adottate nel quadro della politica agricola comune e, più specificamente, nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato in questione siano tali da garantire che venga tenuto conto degli interessi globali degli operatori di questo mercato. Occorre tener presente, a questo proposito che il ricorso agli articoli 87, 88 e 89 del trattato non può modificare gli obblighi derivanti per gli Stati membri dal rispetto delle norme del regolamento relativo all'organizzazione di mercato in questione<sup>(1)</sup>. La loro applicazione rimane soggetta alle disposizioni previste dai regolamenti pertinenti. La Commissione non può approvare un aiuto che, in considerazione della sua natura, è incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che contrastano con il buon funzionamento dell'organizzazione di mercato in questione.

(49) La Commissione constata dunque che le autorità francesi non hanno proceduto ad adeguare la misura alle nuove esigenze del settore prevedendo, in particolare, che la riconversione del vigneto delle Charentes sia accompagnata da una riduzione sostanziale delle superfici di produzione e delle rese. Per tale motivo la Commissione deve concludere che la misura in questione non è compatibile con le nuove esigenze a livello comunitario né pertanto con le norme comunitarie in materia di concorrenza, in particolare, con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### Assistenza tecnica

(50) Essendo questa una misura di accompagnamento di quella qui precedentemente esaminata, l'incompatibilità della prima rende ingiustificata l'applicazione della seconda e pertanto la Commissione non può approvarla.

#### Promozione del cognac

(51) La notifica della misura «promozione del cognac» è stata ritirata dalle autorità francesi, in che rende inutile la sua valutazione da parte della Commissione.

V

#### CONCLUSIONE

(52) Le misure consistenti in un complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti e, rispettivamente, in un provvedimento di accompagnamento sotto forma di assistenza tecnica ai produttori non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato in quanto esse non soddisfano alle condizioni previste dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Esse sono pertanto incompatibili con il trattato e ad esse non può essere data esecuzione.

(53) In data 12 marzo 1999, le autorità francesi hanno emanato un decreto relativo alle condizioni di attribuzione dell'aiuto al miglioramento delle varietà di viti in aziende viticole nella regione delimitata «Cognac», per la campagna 1998-1999. Il 6 aprile 2000 esse hanno inoltre emanato un decreto identico riguardante la campagna 1999-2000. Questi decreti danno esecuzione alla misura notificata alla Commissione, in violazione così dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La misura costituisce pertanto un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(54) La Commissione si rammarica che la Repubblica francese abbia dato esecuzione al suddetto aiuto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(55) Poiché si tratta di aiuti posti in atto senza attendere la decisione finale della Commissione, occorre rammentare che, dato il carattere cogente delle norme procedurali definite all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, norme di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'effetto diretto nelle sue sentenze, del 19 giugno 1993, nella causa 77/72, Carmine Capolongo contro Azienda Agricola Maya<sup>(2)</sup>, dell'11 dicembre 1973, nella causa 120/73, Gebrueder Lorenz GmbH contro Repubblica federale di Germania<sup>(3)</sup>, del 22 marzo 1977, nella causa 78/76, Steinicke und Weinlig contro Repubblica federale di Germania<sup>(4)</sup>, non può essere posto rimedio a posteriori all'illegalità dell'aiuto considerato [sentenza del 21 novembre 1991 nella causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri contro Francia<sup>(5)</sup>].

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia, del 26.6.1979, nella causa 177/78 «Pigs and bacon Commission contro Mc Carren and Company Limited» — Racc. 1979, pag. 2161.

<sup>(2)</sup> Raccolta 1973, pag. 611.

<sup>(3)</sup> Raccolta 1973, pag. 1471.

<sup>(4)</sup> Raccolta 1977, pag. 595.

<sup>(5)</sup> Raccolta 1991, pag. I-5505.

- (56) In caso di incompatibilità degli aiuti illegali con il mercato comune, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. Tale rimborso è necessario al fine di ristabilire la situazione anteriore sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell'aiuto concesso in modo illegale ha potuto indebitamente beneficiare dalla data di concessione dello stesso.
- (57) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che il recupero comprenda degli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e che tali interessi decorrano dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario.
- (58) Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure previste dalla legislazione francese. Gli importi comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato versato sino alla data del suo recupero effettivo. Essi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento della Commissione previsto dal metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione <sup>(1)</sup>.
- (59) La presente decisione non pregiudica le eventuali conseguenze che la Commissione trarrà a livello del finanziamento della politica agricola comune tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).
- (60) La misura denominata «promozione del cognac» è stata ritirata dalle autorità francesi conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione conclude pertanto che non sussiste più alcun motivo di pronunciarsi su detta misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La misura cui la Francia ha dato esecuzione e consistente in un complemento all'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti nella regione delimitata «Cognac» per le

campagne 1998-1999 e 1999-2000 è un aiuto illegale incompatibile con gli articoli 87, 88 e 89 del trattato e non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dello stesso.

2. La misura d'accompagnamento di assistenza tecnica ai produttori è incompatibile con gli articoli 87, 88 e 89 del trattato e non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dello stesso.

*Articolo 2*

Alla Francia è fatto obbligo di sopprimere i regimi d'aiuto di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La Francia prende le opportune disposizioni atte a recuperare dai beneficiari gli importi versati a titolo dei regimi di cui all'articolo 1.

*Articolo 4*

La Francia informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, in merito alle disposizioni che essa ha preso per conformarsi a quest'ultima.

*Articolo 5*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU C 273 del 9.9.1997.

**RETTIFICHE**

**Rettifica alla direttiva 95/48/CE della Commissione, del 20 settembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/21/CEE del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M<sub>1</sub>**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 233 del 30 settembre 1995)*

A pagina 84, punto 1.1, dell'appendice dell'allegato II:

*anziché:* «Si tiene conto anche della massa corrispondente al serbatoio d'acqua e del serbatoio del carburante, riempiti ...»,

*leggi:* «si tiene conto anche della massa corrispondente al serbatoio d'acqua e del serbatoio del gas, riempiti ...».

---

**Rettifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 327 del 22 dicembre 2000)

Nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), riga 3:

*anziché:* «l'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie»,

*leggi:* «l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie»;

nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), riga 3:

*anziché:* «elenco di priorità»,

*leggi:* «elenco delle sostanze prioritarie»;

nell'articolo 16, paragrafo 1, riga 9:

*anziché:* «scarici»,

*leggi:* «scarichi»;

nell'articolo 16, paragrafo 2, riga 2:

*anziché:* «elenco prioritario»,

*leggi:* «elenco delle sostanze prioritarie»;

nell'articolo 16, paragrafo 3, riga 1:

*anziché:* «individua inoltre le sostanze prioritarie»,

*leggi:* «individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie»;

nell'articolo 16, paragrafo 4, riga 1:

*anziché:* «elenco di sostanze prioritarie»,

*leggi:* «elenco delle sostanze prioritarie»;

nell'articolo 16, paragrafo 6, riga 1:

nell'articolo 16, paragrafo 10, riga 5,

nell'articolo 22, paragrafo 4, riga 6:

*anziché:* «elenco di priorità»,

*leggi:* «elenco delle sostanze prioritarie»;

nell'allegato V, punto 1.1.1, voce «Inquinanti specifici», riga 1,

nell'allegato V, punto 1.1.2, voce «Inquinanti specifici», riga 1,

nell'allegato V, punto 1.1.3, voce «Inquinanti specifici», riga 1,

nell'allegato V, punto 1.1.4, voce «Inquinanti specifici», riga 1:

*anziché:* «tutte le sostanze dell'elenco di priorità»,

*leggi:* «tutte le sostanze prioritarie»;

nell'allegato V, punto 1.3.1, voce «Selezione degli elementi di qualità», quarto trattino,

nell'allegato V, punto 1.3.2, voce «Selezione dei siti di monitoraggio», righe 3 e 4 (2 volte) e riga 6:

*anziché:* «elenco di priorità»,

*leggi:* «elenco delle sostanze prioritarie»;

nell'allegato V, punto 1.3.4, tabella, ultima riga, prima colonna,

nell'allegato V, punto 1.3.5, voce «Punti di estrazione per la produzione di acqua potabile», riga 4:

*anziché:* «sostanze dell'elenco di priorità»,

*leggi:* «sostanze prioritarie».

---